



ICQRF
Prot. Uscita del 17/06/2014
Numero: **0001021**
Classifica:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4 e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013.

Il Capo dell'Ispettorato

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 26 e 29;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il DPCM 27/02/2013 n.105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l'articolo 4 del medesimo DPCM, relativo al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

Visto il DM 13 febbraio 2014, n. 1622, attuativo del citato DPCM 27/02/2013 n.105 con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e di compiti di ciascun ufficio e laboratorio;

Visto il decreto interministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, regolamento recante disposizioni nazionali d'attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino e, in particolare, l'articolo 14, comma 6;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 2 novembre 2005 recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

Visto il Decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 16 concernente la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese;

Visto il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n.221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 5, concernente la posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti;

Visto il Decreto ministeriale 2 luglio 2013 - Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli, ed in particolare gli articoli 8 e 14;

Ritenuta la necessità di dare applicazione alle richiamate disposizioni del decreto 2 luglio 2013, in vista della semplificazione degli adempimenti degli operatori interessati e per aumentare l'efficacia dei controlli sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli

DECRETA

Articolo 1
Definizioni

1. Definizioni:

- a) *PEC*: posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- b) *Casella di PEC ICQRF*: la casella di PEC degli Uffici territoriali indicate nel prospetto 1 dell'allegato al presente decreto;
 - c) *Codice univoco PEC*: il codice indicato nella colonna 1 del prospetto 2 dell'allegato con il quale deve iniziare, senza alcuno spazio iniziale e senza spazi tra un carattere e l'altro, l'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata inviato ai fini della convalida od ai fini della trasmissione del documento di accompagnamento;
 - d) *Numero di riferimento del documento*: il numero identificativo del documento di accompagnamento vitivinicolo (nei modelli MVV è indicato nella casella 1d);
 - e) *Decreto*: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2013 recante - Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli;
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto dipartimentale si intendono integralmente richiamate le definizioni previste all'art. 2 del decreto.

Articolo 2
Convalida tramite PEC

1. Le specifiche tecniche per effettuare la convalida del documento di accompagnamento vitivinicolo tramite PEC stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto sono contenute nell'allegato al presente decreto.
2. Il messaggio di notifica che costituisce parte della marca prescritta di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), primo trattino del Decreto da stampare sul retro del documento è costituito dal testo del messaggio della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di PEC ICQRF dell'Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione, contenente almeno i seguenti dati di certificazione:

*Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) il messaggio
"[oggetto]" proveniente da "[mittente originale]"
ed indirizzato a "[destinatario]"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: [identificativo]*



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Articolo 3

Trasmissione documenti di accompagnamento tramite PEC

Le specifiche tecniche per la trasmissione all'Ufficio territoriale tramite PEC del documento di accompagnamento vitivinicolo sono stabilite nella sezione 2 dell'allegato.

Articolo 4

Il presente decreto é pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli - Ispettorato centrale repressione frodi - ed entra in vigore il 1° settembre 2014.

Roma,

Il Capo dell'Ispettorato